

SCHEDA N. 18 – REGISTRO TRATTAMENTO DATI

REGISTO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

→ **Regolamento Ue 679/2016 – Art. 30**

- Uno strumento di fondamentale importanza, non solo per avere un quadro completo e aggiornato dei trattamenti all'interno di un'azienda o di un soggetto pubblico, ma anche per poter dimostrare e documentare dinanzi all'Autorità di controllo la conformità dell'organizzazione alle norme del Regolamento Europeo
- In base all'art. 30 par. 4, per quanto suddetto, infatti: "su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento mettono il registro a disposizione dell'autorità di controllo".

TENUTA REGISTRO

→ **PRINCIPIO ACCOUNTABILITY**

adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento

CHI È OBBLIGATO ALLA TENUTA DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI

→ **ORGANISMI CON PIÙ DI 250 DIPENDENTI**

- che possano presentare *"un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, o il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1 o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10"*

SOSTANZIALMENTE SECONDO LA NORMA AB ORIGINE ENTI E ALTRI ORGANISMI CON MENO DI 250 DIPENDENTI SONO ESENTATI PURCHÉ:

1. il titolare non effettui trattamenti che possano presentare un rischio per i diritti e le libertà degli interessati;
2. il trattamento non sia occasionale o includa dati di cui all'art. 9.1 o all'articolo 10 (dati particolari e dati personali giudiziari).

NELLO SPECIFICO, ALL'INTERNO DEL REGISTRO SI POTREBBERO INSERIRE I SEGUENTI ELEMENTI:

- **processi/macro-attività**, per poter inquadrare i trattamenti di dati personali all'interno delle attività svolte da ciascuna Unità Organizzativa e facilitarne la comprensione e l'aggiornamento da parte del relativo responsabile;
- **base giuridica e modalità di raccolta del consenso**, per facilitare la predisposizione dell'informativa da consegnare all'interessato. La base giuridica del trattamento è tra gli elementi che devono essere contenuti all'interno dell'informativa secondo l'art. 13 co. 2.;
- **referente interno e categorie di soggetti autorizzati al trattamento**, per fornire indicazioni utili in merito a persone che, limitatamente ai trattamenti di propria competenza, avranno dei compiti esecutivi all'interno del modello di funzionamento;

- **responsabili esterni del trattamento**, per individuare tutti i soggetti terzi che trattano dati personali per conto del titolare del trattamento e che dovranno essere nominati responsabili esterni, richiamando le tipologie di trattamento consentite;
- **modalità di trattamento dei dati**, per poter mappare con esattezza, attraverso l'elencazione dei soli applicativi utilizzati per il trattamento dei dati personali, le misure di sicurezza implementate/da implementare, nonché per poter condurre efficacemente la valutazione dei rischi.

AD ESEMPIO:

- **Trattamento:** il nome del trattamento (es. gestione paghe);
- **Ufficio:** l'ufficio (o gli uffici) coinvolto da quel trattamento (es. Ufficio Personale);
- **Finalità:** le finalità per le quali sono trattati tali dati (es. anagrafiche, iscrizioni sindacali, certificati di malattia, maternità ecc.);
- **Tipi di dati personali:** quali tipologie di dati personali sono coinvolti nel trattamento (es. dipendenti, liberi professionisti, collaboratori, tirocinanti, ecc.);
- **Categorie d'interessati;**
- **Consenso;**
- **Informativa;**
- **Conservazione;**
- **Misure di sicurezza e organizzative;**
- **Titolare e Responsabile del trattamento, ove previsto i dati del DPO;**
- **Ecc.**



Nota bene

È da precisare che la predisposizione del Registro non debba essere considerata alla stregua di un nuovo adempimento burocratico, ma come uno strumento interno che consente una gestione più efficace per l'*Action plan*, per mappare i flussi di dati all'interno dell'organizzazione, per censire in maniera ordinata le banche dati, per dimostrare di aver adempiuto alle prescrizioni del Regolamento, ecc., sempre nell'ottica del principio di *accountability*; in conclusione, consentirebbe quindi di avere un **supporto importante per il governo di tutta la "data protection"**.